



News tematiche Europa

21/06/2012

A cura di:

*Aurelia Jannelli, Antonella Boffano, Francesca Mezzapesa, Marilena Salvai,
Simonetta Morreale, Adriana Vindigni*

(Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale)

Laura Matteo

(Settore Gabinetto della Presidenza)

INDICE

AGENDA DIGITALE	3
<i>Un nuovo regolamento per le firme elettroniche transfrontaliere e un'identificazione elettronica più efficace nel mercato unico digitale</i>	3
AGRICOLTURA	3
<i>Sentenza della Corte del 5 giugno 2012, causa C 489/10, in materia di politica agricola comune e regime di pagamento unico per superficie</i>	3
<i>Aperta consultazione pubblica</i>	5
DIRITTI	5
<i>La Commissione lancia una consultazione pubblica per definire con i cittadini l'agenda futura</i>	5
ECONOMIA	6
<i>Piano della Commissione per proteggere i cittadini dai fallimenti bancari</i>	6
<i>Più crescita attraverso una migliore governance del mercato unico che rilanci i servizi</i>	6
<i>Lectio Magistrali di Antonio Tajani al Collegio d'Europa / Parma 8 Giugno 2012</i>	7
ENERGIA	7
<i>Fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020: un piano per la crescita</i>	7
GIOVENTU'	8
<i>Nasce Radiofleur: la radio dei giovani</i>	8
GIUSTIZIA	8
<i>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali</i>	8
INFORMATIZZAZIONE	9
<i>Nuovo portale "Trasparenza": una vetrina unica per il processo decisionale della Commissione</i>	9
LAVORO	9
<i>Sentenza della Corte, 7 giugno 2012, causa C 132/11 in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro</i>	9

<i>Sentenza della Corte, 12 giugno 2012, cause riunite C 611/10 e C 612/10 in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti e lavoro temporaneo in uno stato membro diverso</i>	11
<i>LIBERA CIRCOLAZIONE</i>	12
<i>Migrazione, asilo e libera circolazione nell'UE: pubblicati una nuova relazione e un sondaggio</i>	12
<i>Successioni transfrontaliere: il progetto della Commissione europea diventa legge</i>	12
<i>SOLIDARIETA'</i>	13
<i>Terremoto in Emilia: fondi UE un'opportunità per le regioni colpite</i>	13
<i>Mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: inondazioni in Liguria e Toscana</i>	13
<i>VIAGGIARE INFORMATI</i>	14
<i>Assistenza sanitaria: applicazione per smartphone.....</i>	14
<i>VOLONTARIATO</i>	14
<i>Il volontariato in UE.....</i>	14

AGENDA DIGITALE

Un nuovo regolamento per le firme elettroniche transfrontaliere e un'identificazione elettronica più efficace nel mercato unico digitale

Il nuovo regolamento proposto dalla Commissione europea, sulle transazioni elettroniche, permetterà ai cittadini e alle imprese di ogni singolo paese, di accedere ai servizi pubblici europei, in cui è disponibile la eID, continuando ad avvalersi dei pertinenti regimi nazionali di identificazione. In tal modo si attiverà un mercato interno digitale con un identico valore legale. I due elementi del regolamento – identificazione elettronica e firme elettroniche – permetteranno di creare un quadro normativo affidabile che non sarà affatto impositivo, perché ogni paese manterrà i propri regimi di identificazione e favorirà:

- gli studenti che vorranno iscriversi ad altre università;
- le persone bisognose di cura e assistenza medica all'estero;
- i cittadini che intendono spostarsi, contrarre matrimonio o presentare la dichiarazione dei redditi in altro paese europeo;
- gli impresari per la partecipazione a gare di appalti pubblici o per esercitare la loro attività economica;
- gli Stati nella riduzione degli oneri amministrativi per il miglioramento dell'efficienza.

Il progetto di regolamento è l'ultima di 12 azioni fondamentali che compaiono anche nel piano d'azione sull'eGovernment 2011-2015 e nel programma dell'Unione europea per stabilità e la crescita, nonché nella Agenda digitale europea. (Fonte: Rapid Press Europa)

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/558&format=HTML&aged=0&language=IT>

AGRICOLTURA

Sentenza della Corte del 5 giugno 2012, causa C 489/10, in materia di politica agricola comune e regime di pagamento unico per superficie

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

La domanda è stata proposta nell'ambito di un procedimento penale a causa della frode commessa da un cittadino polacco nella sua dichiarazione riguardante la superficie agricola ammissibile al beneficio del pagamento unico per superficie.

Il dichiarante ha presentato al Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Ufficio circondariale dell'Agenzia per la ristrutturazione e

la modernizzazione agricola; in prosieguo: l'«Ufficio») una domanda intesa alla concessione di un pagamento unico per superficie per l'anno 2005.

In tale domanda, egli aveva effettuato una dichiarazione inesatta quanto all'estensione della superficie da esso sfruttata a fini agricoli e alle colture effettuate su tale superficie sovrastimando le superfici destinate all'agricoltura.

Il direttore dell'Ufficio ha emesso una decisione, sul fondamento dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento n. 1973/2004, con la quale, da un lato, negava al dichiarante il beneficio del pagamento unico per superficie per l'anno 2005 e, dall'altro, gli irrogava una sanzione sotto forma di perdita del diritto al pagamento unico per superficie, per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie reale e la superficie dichiarata, per i tre anni successivi a quello in cui era stata presentata la dichiarazione inesatta.

Con sentenza del 14 luglio 2009 il Sąd Rejonowy w Goleniowie (Tribunale circondariale di Goleniów) ha condannato il dichiarante per il reato di frode in materia di sovvenzioni di cui all'articolo 297, paragrafo 1, della legge del 6 giugno 1997 contenente il codice penale, in quanto, al fine di ottenere alcune sovvenzioni, egli aveva dichiarato il falso riguardo a circostanze di rilevanza essenziale per la concessione di un pagamento unico per superficie. A tal titolo, il dichiarante è stato condannato ad una pena detentiva della durata di otto mesi con la sospensione condizionale dell'esecuzione per due anni, nonché ad una pena pecuniaria pari ad un importo giornaliero di PLN 20 per 80 giorni.

Il dichiarante ha impugnato detta sentenza dinanzi al Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunale distrettuale di Szczecin), il quale l'ha annullata e ha dichiarato irricevibile il procedimento penale in quanto era già stata comminata una sanzione amministrativa per gli stessi fatti. Di conseguenza, tale giudice, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, punto 11, del codice di procedura penale, ha pronunciato il non luogo a procedere e ha posto fine all'azione penale con decisione del 19 marzo 2010.

Il Prokurator Generalny (Procuratore generale) ha impugnato tale decisione con ricorso per cassazione dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte Suprema) sollevando una violazione flagrante della norma processuale contenuta nel citato articolo 17, paragrafo 1, punto 11.

Secondo il Sąd Najwyższy, anche se è fuor di dubbio che i fatti in relazione ai quali è stata inflitta la misura sanzionatoria di cui all'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento n. 1973/2004 sono identici a quelli oggetto della condanna penale, tuttavia, poiché è fondata sull'articolo 17, paragrafo 1, punto 11, del codice di procedura penale, la decisione di non luogo a procedere pronunciata nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti del dichiarante è errata.

Il Sąd Najwyższy considera infatti che solo l'articolo 17, paragrafo 1, punto 7, del codice di procedura penale potrebbe costituire un fondamento giuridico corretto per porre fine al citato procedimento. Di conseguenza occorrerebbe, per risolvere la controversia principale, determinare se il procedimento avviato dall'Ufficio possa essere considerato di natura penale ai sensi di tale disposizione. Il giudice del rinvio precisa a tale proposito che, anche se un'interpretazione letterale della citata disposizione impone una risposta negativa a tale questione, detta norma deve essere tuttavia interpretata alla luce dell'articolo 4, paragrafo 1, del Protocollo n. 7.

Pertanto, il Sąd Najwyższy reputa necessario valutare la natura giuridica della sanzione comminata all'agricoltore a titolo dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento n. 1973/2004.

Ritenendo che la soluzione della controversia portata alla sua cognizione sia subordinata all'interpretazione del citato articolo 138, il Sąd Najwyższy ha deciso

di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale chiedendo, sostanzialmente, se l'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento n. 1973/2004 debba essere interpretato nel senso che costituiscono sanzioni di natura penale le misure previste nel secondo e nel terzo comma di tale disposizione, consistenti nell'escludere un agricoltore dal beneficio dell'aiuto per l'anno a titolo del quale ha presentato una falsa dichiarazione quanto alla superficie ammissibile e nel ridurre l'aiuto che avrebbe potuto ottenere a titolo dei tre anni civili successivi per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata

A seguito del procedimento, la Corte (Grande Sezione) dichiara che l'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime, deve essere interpretato nel senso che le misure previste nel secondo e nel terzo comma di tale disposizione, consistenti nell'escludere un agricoltore dal beneficio dell'aiuto per l'anno a titolo del quale ha presentato una falsa dichiarazione quanto alla superficie ammissibile e nel ridurre l'aiuto cui potrebbe avere diritto a titolo dei tre anni civili successivi per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata, non costituiscono sanzioni di natura penale.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0489:IT:HTML>

Aperta consultazione pubblica

La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sul futuro regime UE nel settore della frutta e verdura. Le risposte verranno inserite in una relazione della Commissione che sarà realizzata il prossimo maggio, documento che prenderà in esame la riforma dell'attuale sistema, con proposte di ulteriori modifiche, se necessario, che verranno applicate a partire dal 2014. Per incoraggiare le risposte, la Commissione ha pubblicato un documento consultivo e invita consumatori, produttori e autorità ufficiali a proporre commenti e suggerimenti. La scadenza per i contributi è fissata al 9 Settembre 2012. (Fonte: Pore)

(In inglese):

http://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/policy/index_en.htm

DIRITTI

La Commissione lancia una consultazione pubblica per definire con i cittadini l'agenda futura

La Commissione europea ha lanciato la più grande consultazione pubblica sui diritti dei cittadini mai condotta nell'Unione per definire l'agenda politica dei prossimi anni e delineare il futuro dell'Europa. La consultazione durerà quattro mesi, dal 9 maggio al 9 settembre, e darà l'occasione ai cittadini europei di dire

quali sono gli ostacoli che impediscono l'esercizio della cittadinanza dell'Unione, ad esempio quando viaggiano in Europa, quando votano o si candidano alle elezioni o ancora quando fanno acquisti online. La consultazione prelude alla proclamazione del 2013 "Anno europeo dei cittadini" (IP/11/959). La Commissione si avvarrà dei risultati della consultazione per definire l'agenda politica e elaborare la relazione sulla cittadinanza europea del 2013, che verrà presentata esattamente tra un anno, il 9 maggio 2013. (Fonte: Commissione europea)

http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_it.htm

ECONOMIA

Piano della Commissione per proteggere i cittadini dai fallimenti bancari

Il perdurare dell'attuale crisi finanziaria ha spinto l'Unione Europea a introdurre norme comuni per evitare che le banche in difficoltà siano salvate a spese del contribuente.

La commissione ha proposto misure che prevedono:

- il conferimento di poteri alle autorità pubbliche;
- l'elaborazione a tutte le grandi banche di piani di recupero;

affinché in caso di crisi dette misure possano innescare una risposta immediata, qualora le riserve di capitali dovessero scendere al di sotto di una determinata soglia, permettendo alle autorità nazionali di assumere il controllo della banca in difficoltà o nei casi di banca transfrontaliera assegnare un ruolo di primo piano all'autorità bancaria europea. (Fonte: Commissione europea)

http://ec.europa.eu/news/economy/120606_it.htm

Più crescita attraverso una migliore governance del mercato unico che rilanci i servizi

La Commissione europea ha presentato la comunicazione "Un partenariato per la nuova crescita nei servizi 2012-2015" in cui viene esaminato l'impatto economico della direttiva adottata nel 2006, un settore che rappresenta oltre il 45% del prodotto interno lordo europeo. L'attuazione della Direttiva Servizi porterà all'Italia nei prossimi 5-10 anni un aumento dello 0,8% del PIL, ma se il nostro Paese riuscisse ad applicare le norme europee in maniera più ambiziosa l'incremento potrebbe arrivare fino al 2,15%. Il recepimento e l'attuazione migliori della normativa europea potrebbero, inoltre, promuovere la crescita per effetto della riduzione di un terzo degli oneri amministrativi per le imprese, per un risparmio globale pari a circa 40 miliardi di euro.

Crescita e occupazione passano dunque per un più concreto funzionamento del mercato unico e per questo la Commissione europea ha adottato una linea d'azione in cui invita gli Stati membri a sottoscrivere una tolleranza zero per il

recepimento delle direttive: in caso di infrazione, la procedura sarà molto più rapida, massimo 18 mesi rispetto agli attuali 25, e lo Stato membro dovrà conformarsi alla decisione della Corte entro 12 mesi.

La comunicazione della Commissione propone di concentrare gli sforzi nei settori che presentano il più vasto potenziale di crescita, ossia, nel 2012-2013, i servizi e le industrie di rete. Per conseguire la crescita, la Commissione invita gli Stati membri ad abolire la legislazione discriminatoria tuttora vigente in vari paesi dell'UE, ad esempio le norme discriminanti in base alla nazionalità o al luogo di residenza: in Italia, ad esempio, la residenza viene richiesta in alcune regioni ai maestri di sci laddove viene prestato il servizio. Particolare attenzione va dedicata ai settori chiave: servizi alle imprese, edilizia, turismo e vendita al dettaglio (circa il 30% del PIL).

La comunicazione è accompagnata da tre documenti di lavoro:

- Relazione sull'attuazione della direttiva "Servizi": presenta lo stato dell'attuazione della direttiva e dei problemi sussistenti e la situazione degli "sportelli unici" con una sezione dedicata alla valutazione dei singoli Stati membri.
- Risultati della verifica dei test di efficienza: illustrano in che modo le diverse norme dell'UE sono applicate alle imprese giorno per giorno.
- Documento di lavoro volto a dare indicazioni sull'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, che riguarda il principio di non discriminazione dei destinatari dei servizi a motivo della nazionalità o del paese di residenza.

(Fonte: Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Comunitarie)

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/587&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

Lectio Magistrali di Antonio Tajani al Collegio d'Europa / Parma 8 Giugno 2012

Su invito del Presidente della Fondazione Collegio Europeo di Parma Cesare Azzali, il Vicepresidente della Commissione Europea e Commissario responsabile di Industria e Imprenditoria, Antonio Tajani ha tenuto per gli allievi del Collegio Europeo e per le Autorità del territorio, una lectio magistralis avente come titolo "Una nuova Europa per uscire dalla crisi". (Fonte: Vivieuropa)

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/430&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

ENERGIA

Fonti energetiche rinnovabili dopo il 2020: un piano per la crescita

La Commissione ha presentato un piano in cui delinea come ridurre gli attuali costi delle fonti delle energie rinnovabili al fine di non dipendere più dalle importazioni di energia e al contempo rilanciare innovazione e occupazione.

La riduzione dei costi delle fonti rinnovabili potrà essere raggiunta attualmente attraverso un approccio più coordinato a livello europeo e, dopo il 2020, favorendo la concorrenza sul mercato energetico dell'UE.

L'incentivazione agli investimenti nelle tecnologie a basse emissioni di CO2, con la progressiva eliminazione delle sovvenzioni per i combustibili fossili dovrebbe rendere questo settore più concorrenziale. Obiettivo dell'Unione è incoraggiare l'industria a fare investimenti là dove la produzione di energia eolica e solare costa meno. (Fonte: Commissione europea)

http://ec.europa.eu/news/energy/120608_it.htm

GIOVENTU'

Nasce Radiofleur: la radio dei giovani

E' nata Florence Europe Radio Web - FLEUR - che sarà gestita, a seguito di un corso di formazione, da 16 giovani. Il progetto nasce dall'Assessorato alle Politiche Giovanili e all'Europa - centro Europe Direct. Con una programmazione giornaliera di 3+3, diretta e repliche, nella fascia oraria 17-23, la radio è pensata esclusivamente per i giovani. Le trasmissioni che si possono ascoltare anche attraverso sito, toccano musica, teatro, cinema, studio e lavoro. L'attenzione all'Europa avviene con i programmi "22 minuti" e "Un libro per l'Europa". Appuntamenti e curiosità si possono seguire sulla fan page ufficiale della radio. (Fonte: Commissione europea)

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/comunicazione/radiofleur_it.htm

GIUSTIZIA

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali

La direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali dispone che chiunque sia arrestato o sia ricercato sulla base di un mandato d'arresto europeo in qualsiasi Stato membro dell'UE debba ricevere una comunicazione dei diritti, contenente l'elenco dei suoi diritti fondamentali nel procedimento penale.

Pertanto, in caso di arresto, polizia e magistrati forniranno tali informazioni per iscritto, sotto forma di una comunicazione dei diritti redatta in un linguaggio semplice e di uso corrente. Gli indagati riceveranno sistematicamente la comunicazione al momento dell'arresto anche se non la chiedono e, se necessario, potranno ottenerne la traduzione. Anche se gli stati membri possono decidere a loro discrezione la formulazione esatta della comunicazione, la Commissione ha proposto - a fini di razionalizzazione - un modello nelle 22 lingue dell'Unione.

La comunicazione dei diritti conterrà dettagli pratici relativi ai diritti delle persone arrestate o detenute, quali:

- il diritto di non pronunciarsi;
- il diritto ad un avvocato;
- il diritto di essere informato dell'accusa;
- il diritto alla traduzione e all'interpretazione in qualunque lingua, se non si comprende la lingua del procedimento;
- il diritto di essere prontamente tradotto dinanzi a un'autorità giudiziaria;
- il diritto di informare un terzo dell'avvenuto arresto o della detenzione.

La comunicazione dei diritti contribuirà ad evitare errori giudiziari e di ridurre il numero degli appelli.

Gli Stati membri dell'UE hanno ora due anni di tempo per introdurre le nuove norme nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali. Al momento, solo circa un terzo degli stati membri riconosce il diritto a una comunicazione dei diritti. (Fonte: Rapid Press Europa)

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:01:IT:HTML>

INFORMATIZZAZIONE

Nuovo portale "Trasparenza": una vetrina unica per il processo decisionale della Commissione

Inaugurato su internet un nuovo portale dedicato alla trasparenza, destinato a rendere i processi decisionali della Commissione più chiari e accessibili per i cittadini europei. Il portale rappresenta una vera e propria vetrina dell'ampia gamma di strumenti elaborati negli ultimi anni per rendere più facile il controllo da parte dei cittadini e migliorare le loro capacità di esercitare i propri diritti. Il portale fornisce un accesso rapido e diretto a informazioni su:

- la legislazione;
- le valutazioni d'impatto;
- i gruppi di esperti e i comitati consultivi;
- le consultazioni;
- la rappresentazione degli interessi e il lobbismo;
- l'accesso ai documenti;
- i beneficiari dei finanziamenti dell'UE.

(Fonte: Rapid Press Europa)

http://ec.europa.eu/transparency/index_it.htm

LAVORO

Sentenza della Corte, 7 giugno 2012, causa C 132/11 in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»)

e degli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Detta domanda è stata presentata nell'ambito di una lite che oppone la Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH al Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH (comitato d'impresa di detta compagnia aerea) in merito all'interpretazione del contratto collettivo applicabile agli assistenti di volo della Tyrolean Airways, nella versione applicabile alla causa principale e, in particolare, della questione della presa in considerazione dei periodi lavorativi maturati presso altre due società controllate del gruppo Austrian Airlines vale a dire l'Austrian Airlines AG e la Lauda Air Luftfahrt Gesellschaft mbH.

Con ricorso proposto dinanzi al Landesgericht Innsbruck, il Betriebsrat ha chiesto che sia dichiarato che gli assistenti di volo occupati dalla Tyrolean Airways e che, conformemente al punto 3.5 dell'allegato III, intitolato «Determinazione dei salari/schema delle categorie lavorative», del contratto collettivo della Tyrolean Airways, hanno maturato un'esperienza di una durata complessiva di almeno 3 anni come assistenti di volo della Tyrolean Airways e/o della Austrian Airlines o della Lauda Air, devono essere classificati nella categoria lavorativa B.

Con propria sentenza, detto organo giurisdizionale ha accolto tale ricorso e ha considerato che il punto 1.7 allegato III del contratto collettivo dev'essere interpretato nel senso che «[i]l passaggio dalla categoria A alla categoria B avviene dopo tre anni di anzianità maturati presso il gruppo, vale a dire tre anni esattamente dopo l'assunzione come assistente di volo in seno al gruppo».

Adito in appello dalla Tyrolean Airways, il giudice del rinvio considera che le competenze e le conoscenze che gli assistenti acquisiscono in seno alle tre compagnie aeree appartenenti al gruppo sono sostanzialmente identiche. Ad avviso di detto giudice, le attività svolte dagli assistenti di volo in seno a dette compagnie sono quasi identiche. Esse si distinguerebbero unicamente per il fatto che la collocazione della cucina varia a seconda dell'aereo utilizzato, nonché per piccole differenze, dovute alle specificità di ogni aereo, per quanto concerne le operazioni che devono essere realizzate in volo dagli assistenti.

Detto organo giurisdizionale considera che la clausola controversa del contratto collettivo della Tyrolean Airways e, pertanto, la clausola figurante abitualmente al punto 8 dei contratti di lavoro degli assistenti di volo della Tyrolean Airways danno luogo ad una discriminazione fondata sull'età, a causa del fatto che esse stabiliscono una differenza in funzione dell'età alla quale gli assistenti di volo hanno acquisito le competenze e le conoscenze richieste dalla Tyrolean Airways. È vero, conformemente alla giurisprudenza della Corte, che le conseguenze giuridiche dell'inosservanza dei diritti fondamentali sono definite dal diritto nazionale, ma, stabilendo un parallelismo con le cause relative agli accordi anticoncorrenziali, il giudice del rinvio considera l'eventualità di un motivo di nullità assoluta.

L'Oberlandesgericht Innsbruck ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il diritto dell'Unione vigente, ed in particolare l'art.21 della [Carta] (in combinato disposto con l'art. 6, n. 1, TUE), il principio generale di diritto dell'Unione (art. 6, n. 3, TUE) del divieto di discriminazioni fondate sull'età e gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE ostino a una disciplina nazionale contenuta in un contratto collettivo che discrimini indirettamente i lavoratori più anziani in quanto prende in considerazione, ai fini della determinazione del livello di inquadramento nel contratto collettivo [della Tyrolean Airways] e quindi

della retribuzione, soltanto le competenze e le conoscenze che essi hanno maturato come assistenti di volo presso una determinata compagnia aerea, e non anche le competenze e conoscenze sostanzialmente identiche acquisite presso un'altra compagnia aerea del medesimo gruppo. Se questo valga anche per i contratti di lavoro stipulati prima del 1 dicembre 2009.

2) Se un giudice nazionale possa trattare come parzialmente nulla e disapplicare, in forza dell'effetto diretto orizzontale dei diritti fondamentali dell'Unione, una clausola di un contratto di lavoro individuale che si ponga indirettamente in contrasto con l'art. 21 della [Carta], con il principio generale di diritto dell'Unione del divieto di discriminazioni fondate sull'età e/o con gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE, per analogia con la sentenza del 5 febbraio 2004, *Rieser Internationale Transporte*, e come nella giurisprudenza relativa agli accordi contrastanti con il diritto della concorrenza figurante nella sentenza del 25 novembre 1971, *Béguelin Import*».

A seguito del procedimento la Corte (Seconda Sezione) dichiara che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione di un contratto collettivo che, ai fini dell'inquadramento nelle categorie lavorative previste da quest'ultimo e, pertanto, della determinazione dell'importo della retribuzione, tiene conto soltanto dell'esperienza lavorativa maturata come assistente di volo di una determinata compagnia aerea, con esclusione dell'esperienza sostanzialmente identica maturata presso un'altra compagnia appartenente allo stesso gruppo d'impresе.

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0132:IT:HTML>

Sentenza della Corte, 12 giugno 2012, cause riunite C 611/10 e C 612/10 in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti e lavoro temporaneo in uno stato membro diverso

Nella Sentenza in oggetto, la Corte statuisce che, ai sensi del regolamento n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori emigranti, in linea di principio, i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato membro in cui sono occupati. Tuttavia, coloro che sono distaccati in un altro Stato membro al fine di svolgere un lavoro («lavoratori distaccati») o che svolgono un lavoro temporaneo in un altro Stato membro («lavoratori temporanei») rimangono soggetti alla legislazione in materia di previdenza sociale del paese in cui lavorano abitualmente e non a quella dello Stato membro in cui lavorano effettivamente.

A norma del diritto tedesco, una persona che non abbia né il proprio domicilio, né la propria residenza abituale in Germania ha diritto agli assegni familiari qualora sia integralmente assoggettata all'imposta sui redditi in tale paese. Tuttavia, gli assegni familiari non vengono versati allorché assegni familiari analoghi possono essere percepiti in un altro Stato membro

In tale contesto, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania) si è rivolta alla Corte di giustizia, la quale ricorda che il diritto dell'Unione mira, in particolare, a far sì che gli interessati siano, in linea di principio, soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare il cumulo di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne.

Peraltro, ogni Stato membro rimane competente a stabilire, nella propria legislazione e nel rispetto del diritto dell'Unione, le condizioni di concessione delle prestazioni di un regime di previdenza sociale.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0611:IT:HTML>

LIBERA CIRCOLAZIONE

Migrazione, asilo e libera circolazione nell'UE: pubblicati una nuova relazione e un sondaggio

La Commissione ha pubblicato una relazione sugli sviluppi del 2011 nei settori dell'immigrazione e dell'asilo, insieme a un sondaggio Eurobarometro sulla posizione dei cittadini europei riguardo alla mobilità transfrontaliera, alla migrazione e alla sicurezza. Secondo il sondaggio, otto Europei su dieci ritengono che sia dovere degli Stati membri offrire protezione e asilo a chi ne ha bisogno e che le regole per l'ammissione dei richiedenti asilo debbano essere le stesse in tutta l'Unione. Per gran parte degli europei (67%) è poi importante poter viaggiare per l'UE senza subire controlli alle frontiere interne. L'Unione europea ha bisogno di una politica di migrazione forte e coerente, che sappia rispondere alle esigenze sul breve e sul lungo periodo. L'obiettivo è garantire una gestione efficace delle frontiere esterne, tutelare il diritto di libera circolazione all'interno del territorio dell'Unione e assicurare una reale protezione a chi ne ha bisogno, aprendo al tempo stesso canali di migrazione legale e mobilità. (Fonte: Rapid Press Europa)

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/552&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

La relazione:

<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0250:FIN:it:PDF>

Successioni transfrontaliere: il progetto della Commissione europea diventa legge

Il Consiglio dei ministri della Giustizia dell'UE ha approvato in via definitiva la proposta della Commissione di semplificare la disciplina delle successioni internazionali. Le proposte della Commissione europea alleggeriranno gli oneri legali in caso di decesso di un familiare proprietario di beni in un altro Stato membro. Con questa decisione si potrà giungere alla semplificazione della disciplina delle successioni internazionali, che prevede un unico criterio per determinare la competenza giurisdizionale e la legge applicabile a una successione transfrontaliera: la residenza abituale del defunto. Si permetterà inoltre ai cittadini di pianificare la successione in anticipo, in un quadro giuridico totalmente chiaro. L'approvazione apre inoltre la strada all'introduzione del certificato successorio europeo, che permetterà di far valere la qualità di erede o di amministratore testamentario in tutta l'Unione senza bisogno di ulteriori

adempimenti. Il certificato migliorerà notevolmente la situazione attuale, in cui può essere molto difficile far valere i propri diritti, accelerando i procedimenti e riducendone i costi. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'UE – che dovrebbe avvenire nel giro di qualche settimana – gli Stati membri avranno 3 anni per conformare la legislazione nazionale in modo che le nuove norme dell'UE in materia di successione producano i loro effetti. (Fonte: Rapid Press Europa)

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/576&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en>

SOLIDARIETA'

Terremoto in Emilia: fondi UE un'opportunità per le regioni colpite

Nel corso della loro visita nelle zone terremotate, Antonio Tajani, in qualità di responsabile per l'Industria e l'imprenditoria, e il commissario Johannes Hahn, responsabile per la Politica regionale, durante gli incontri avuti con le autorità nazionali e locali, hanno avanzato la possibilità di impiegare, per le regioni colpite dal sisma (Emilia-Romagna e Lombardia), il fondo di solidarietà. Il rappresentante italiano si è impegnato a valutare eventuali azioni di sostegno per le piccole e medie imprese e per i numerosi stabilimenti industriali distrutti e danneggiati.

La Commissione, avvalendosi del fondo che è stato istituito nel 2002, per venire in soccorso alle regioni colpite da catastrofi naturali, si ripromette di:

- prestare aiuto con i servizi satellitari, per favorire operazioni di soccorso;
- presentare entro l'estate, un piano per l'edilizia, improntato a criteri di sicurezza ed efficienza energetica;
- dare la possibilità di modificare l'attuale programma di sviluppo rurale dell'UE per l'Italia cambiando la destinazione dei fondi per sostenere il settore agricolo;
- ottenere temporaneamente la deroga all'obbligo di rispettare le prescrizioni tecniche di stagionatura e conservazione dei prodotti a denominazione geografica controllata.

(Fonte: Commissione europea)

http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/pol_regionale/terremoto_emilia_it.htm

Mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: inondazioni in Liguria e Toscana

Il Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) metterà a disposizione oltre 18 milioni di euro destinati a riparare i danni provocati nel 2011 dalle alluvioni nelle regioni italiane della Toscana e della Liguria, grazie a una risoluzione approvata dal Parlamento. L'aiuto finanziario, che ammonta a 18.061.682 milioni di euro, sarà usato per riparare gli ingenti danni provocati dalle alluvioni dell'ottobre 2011 a

imprese, case e infrastrutture. La risoluzione, redatta da José Manuel Fernandes (PPE, PT), è stata approvata con 658 voti a favore, 7 contro e 16 astensioni. L'Italia ha fatto domanda per ottenere assistenza dal FSUE nell'ottobre del 2011. Le autorità italiane hanno stimato il danno diretto totale delle alluvioni a 772,5 milioni di euro. Si tratta della prima mobilitazione del Fondo di solidarietà europeo approvata nel 2012. (Fonte: Parlamento europeo)

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0233+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT>

VIAGGIARE INFORMATI

Assistenza sanitaria: applicazione per smartphone

La Commissione europea ha lanciato un'applicazione per smartphone che spiega come utilizzare la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM). La tessera consente di accedere all'assistenza sanitaria pubblica in caso di malattia o di infortunio durante un viaggio o un soggiorno temporaneo in 31 paesi europei. Si tratta di una tessera che può essere richiesta gratuitamente al Servizio sanitario del proprio paese: dà diritto a ricevere le cure urgenti alle stesse condizioni e allo stesso prezzo applicati agli assistiti del paese in cui ci si trova (le cure possono anche essere gratuite in alcuni paesi). Le modalità di utilizzo della tessera nei diversi paesi e le norme locali possono apparire complesse, data la diversità dei sistemi sanitari. Questa guida pratica sull'utilizzo della tessera nei 27 paesi dell'UE, in Islanda, nel Lichtenstein, in Norvegia e in Svizzera è attualmente disponibile come applicazione per smartphone per tre piattaforme: iOS, Android e Windows 7 mobile. Contiene informazioni generali sulla tessera, i numeri telefonici per le chiamate di emergenza, le cure sanitarie e le spese coperte, le modalità di rimborso e le persone da contattare in caso di smarrimento della tessera. L'applicazione è disponibile in 24 lingue e consente di passare da una lingua all'altra. (Fonte: Rapid Press Europa)

<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it>

VOLONTARIATO

Il volontariato in UE

I cittadini europei che desiderano diventare volontari in Europa si scontrano troppo spesso con delle lunghe procedure burocratiche o con delle barriere linguistiche. Per questa ragione è stata presentata al PE una relazione per facilitare il volontariato transfrontaliero. Un'incredibile opportunità di scambio e apprendimento per i cittadini. Più di 100 milioni di europei sono volontari e contribuiscono a circa il 5% del PIL dell'UE. Il 2011 è stato l'"Anno europeo del volontariato". La relazione presentata lunedì 11 giugno dal deputato italiano di centro destra Marco Scurria, presenta delle misure per riconoscerlo e valorizzarlo. Per esempio viene richiesta la creazione di un portale europeo, con una sezione speciale legata al volontariato

transfrontaliero, e il lancio di un "passaporto europeo delle qualifiche" che riconosca le competenze sviluppate durante i mesi di volontariato. Il deputato italiano sostiene inoltre la creazione di un "corpo volontario europeo di aiuto umanitario" incaricato di selezionare, formare e inviare dei volontari nelle zone di catastrofi naturali. (Fonte: Parlamento europeo)

La relazione:

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0166&language=IT>